



# COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEL 0125-795158-

795133

FAX 0125-795248

Email [brosso@ruparpiemonte.it](mailto:brosso@ruparpiemonte.it)

ORDINANZA N. 40/2023

**OGGETTO: Ordinanza Sindacale per la prevenzione e repressione di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere**

Considerato che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;
  - esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  - seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
  - serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);
  - i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
  - il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
  - possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, visto anche il prolungato periodo di siccità;
- Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi*

P.IVA 04471180010

C.F. 84003090010



# COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEL 0125-795158-

795133

FAX 0125-795248

Email [brosso@ruparpiemonte.it](mailto:brosso@ruparpiemonte.it)

*artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.*

– IL T.U.L.P.S. e IL D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere e cosiddette lanterne cinesi , dalle ore 20,00 del 30 dicembre 2023 fino al 1° gennaio 2024 compresi**, all'interno del territorio del Comune di Brosso;

Resta consentito l'uso di fontane luminose , tubi lancia-coriandoli , bacchette scintillanti e di tutti i materiali espressamente consentiti dal D.Lgs. n. 123/2015

## DISPONE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet comunale;

Il Comune di Brosso è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

Brosso, li 30.12.2023

Prot. N° 4137/1X



IL SINDACO

(Anna Serafina VIGLIERMO BRUSSO)